

Proposte di semplificazione in materia ambientale

Proposte di semplificazione in materia di RIFIUTI

1. All'art. 127 del d.lgs 152/2006, dopo le parole *“effettuato nell'impianto di depurazione”*, aggiungere le seguenti *“, compreso il loro trattamento termico”*.

Motivazione

La proposta è finalizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti il trattamento termico dei fanghi (es. gassificazione, incenerimento) quando esso viene effettuato all'interno del depuratore nella linea fanghi. Tale proposta consentirebbe di semplificarne la gestione presso il luogo di produzione, in un'ottica di gestione integrata dell'impianto di depurazione e riduzione dei trasporti. Considerato che l'art. 127 è relativo soltanto ai fanghi prodotti all'interno del depuratore e che se provenienti da altri depuratori, come consentito dall'art. 110 comma 3, sarebbero necessariamente classificati come rifiuti, la presente proposta normativa non consente di essere utilizzata per realizzare impianti sovradimensionati.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 230 del d.lgs 152/06, sono aggiunte le seguenti parole: *“Gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente decreto sussistono pertanto a partire dal trasporto dal luogo di concentrazione del materiale tolto d'opera”*.

Motivazione

La proposta è finalizzata a chiarire in modo definitivo che gli obblighi di tracciabilità (obbligo del formulario) non sono da assolvere nel luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi considerato dallo stesso articolo 230, comma 1. La norma, infatti, consente a chi fa manutenzione di infrastrutture di considerare come luogo di produzione dei rifiuti non quello in cui viene fatta la manutenzione (es. lampada di pubblica illuminazione guasta che viene tolta), ma la sede della società o il luogo di deposito. Si ritiene sia già implicito nella ratio della disposizione che, quindi, il formulario non serve nella prima fase, in cui, vista anche la tipologia di attività, ne risulta oltremodo oneroso, se non impossibile, la compilazione corretta. Tale chiarimento, necessario in quanto sussistono ancora interpretazioni diverse che determinano dubbi e complicazioni amministrative, ha rilevanti finalità di semplificazione per il settore ed un impatto chiarificatorio anche sull'attività degli organi di controllo.

3. Al comma 2 dell'articolo 13-ter, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 *“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”*, le parole: *“devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine”* sono soppresse.

Motivazione

La modifica consente di utilizzare una percentuale maggiore di polimero riciclato negli imballaggi alimentari, favorendo lo sviluppo di tale filiera e contribuendo a raggiungere gli obiettivi UE in materia di economia circolare e di plastiche. Le norme attuali prevedono un limite massimo del 50% di plastica riciclata negli imballaggi alimentari, ma questa previsione, non motivata tecnicamente, ostacola lo sbocco della plastica riciclata e lo sviluppo della filiera in modo circolare, per cui si ritiene urgente intervenire. La tutela della salute è garantita dalle norme sanitarie, relative alle caratteristiche dell'imballaggio.

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 211 del d.lgs 152/06, è sostituita dalla seguente: “a) le attività di gestione degli impianti abbiano la finalità principale di ricerca e sviluppo”

Motivazione

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Il rilascio delle autorizzazioni agli impianti sperimentali è attualmente limitato da vincoli di durata (massimo 2 anni rinnovabili con altri 2), di potenzialità (massimo 5 t/giorno) e di assenza di utile economico. Il divieto di utile è un aspetto senza valore tecnico o ambientale, oltre che di difficile valutazione ex-ante: costituisce pertanto un vincolo inopportuno ed eccessivamente rigido. Le tutele di durata e potenzialità garantiscono già una effettiva delimitazione di questa tipologia. La proposta intende eliminare il riferimento all'utile economico quale criterio per la definizione del carattere innovativo e sperimentale dell'impianto e considerare la finalità principale della ricerca e dello sviluppo.

5. All'art. 211 del d.lgs 152/06 sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le attività di ricerca e sperimentazione che rispettano tutti i seguenti criteri: a) di durata pari o inferiore all'anno; b) trattino quantitativi di rifiuti complessivi pari o inferiori a 200t; c) recuperino rifiuti non pericolosi possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Gli impianti di cui al comma precedente sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del presente decreto”.

Motivazione

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Attualmente il regime di autorizzazione per le sperimentazioni non prevede una soglia minima, comportando autorizzazioni anche per quantitativi ridotti e per ricerche portate avanti da enti di ricerca ed università; trattandosi poi di autorizzazione, è richiesto il prestito di una fideiussione, che tali enti difficilmente hanno modo di prestare. Per quanto concerne la verifica di VIA, è previsto che gli impianti sperimentali, che per tipologia di trattamento o quantitativi (qualora sia concessa la deroga alle 5 t/g) dovessero essere assoggettati a VIA, siano assoggettati a verifica di VIA (All. IV, punto 8, lettera s) della Parte Seconda del D.lgs 152/06). Non è invece previsto il caso che alcuni impianti sperimentali siano esentati dalla verifica di VIA. Questo appesantimento ostacola l'innovazione e, quindi, si ritiene opportuna una semplificazione per le attività di durata ridotta e su quantitativi minimi. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

6. All'art. 180-bis del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Le attività di preparazione per il riutilizzo su rifiuti urbani o assimilati aventi i codici EER 200110, 200111 e 200307 su quantitativi pari o inferiori a 10 t/giorno possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione”.

Motivazione

La preparazione per il riutilizzo riveste un ruolo centrale, sia secondo la direttiva europea che secondo la norma nazionale, per una effettiva economia circolare. Attualmente l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 prevede la possibilità di istituire con D.M. delle procedure autorizzative semplificate per questa attività, ma la previsione è ad oggi inattuata. Si ritiene utile favorire la preparazione per il riutilizzo a scala ridotta (adottando la soglia per la verifica di assoggettabilità alla verifica di VIA per le operazioni di recupero, perché oltre tale limite sarebbe necessaria anche questa procedura preliminare), su rifiuti urbani ingombranti ed abbigliamento, che è costituita tipicamente da semplici attività di riparazione, nella logica di favorire la rete del riutilizzo prevista dalla norma stessa. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

7. Al comma 8-septies dell'art. 216 del d.lgs 152/06 sono aggiunte le seguenti parole: *“Le Regioni stabiliscono i criteri di applicazione ed il modello di comunicazione”*.

Motivazione

Il comma citato prevede la possibilità per gli impianti AIA di utilizzare i rifiuti contenuti nella “lista verde” del Reg. 1013/2006/CE con una semplice comunicazione, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per mancanza di criteri applicativi, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi completamente inapplicata. La possibilità per le Regioni di stabilire i criteri applicativi ed un modello di comunicazione, anche sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo locale, permetterebbe l'attuazione di questa norma.

8. All'art. 196 del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: *“3bis. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettere a), b) c), e), g), i) e r), le Regioni possono disciplinare tali aspetti, nel rispetto dei criteri generali della normativa in materia di rifiuti. Nel caso di emanazione di norme statali, le Regioni sono tenute ad adeguare i propri atti entro 6 mesi.”*

Motivazione

Ci sono alcune competenze dello Stato in materia di rifiuti che, nelle more dei criteri statali, sarebbe opportuno potessero essere disciplinate dalle Regioni, per dare indicazioni e riferimenti utili e certi per le imprese e favorire il recupero nelle sue forme semplificate (procedure di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06). Ad esempio, a seguito della sentenza n. 67/2014 della Corte Costituzionale del 2005, le Regioni non possono disciplinare il tema delle garanzie finanziarie per gli impianti di trattamento rifiuti. È assolutamente urgente che si consenta alle Regioni di disciplinare le garanzie finanziarie nelle more dell'approvazione dei criteri generali dello Stato.

La mancanza di una norma aggiornata espone ai noti rischi di inquinamento ambientale e sottopone le aziende a incertezza.

Si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha concluso la sentenza con la seguente frase: *“Questa Corte non può esimersi dall'affermare l'opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006”*.

9. L'art. 113 bis "Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale" del DL Cura Italia è così modificato (in grassetto la parte aggiunta rispetto al testo vigente): *"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) , numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio con la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.*

Motivazione

Si chiede di modificare l'articolo 113 – bis Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale del decreto Cura Italia, prevedendo un'estensione della cadenza trimestrale contemplata dal 152/2006, in quanto le aziende attualmente non riescono a rispettare il limite temporaneo di tre mesi.

Proposte di semplificazione in tema BONIFICHE

10. Il comma 4 dell'art. 253 Oneri reali e privilegi speciali del d.lgs n. 152/2006 è sostituito dal seguente: *"4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore immobiliare del sito, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'autorità competente provvede alla stima immobiliare del sito presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese eccedenti la stima immobiliare non sono oggetto di azione di rivalsa e rimangono in capo alla P.A. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito."*

Motivazione

La proposta è finalizzata a dare maggior chiarimento in merito all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole dell'inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli interventi di bonifica, l'azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso una pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai costi di bonifica sostenuti, eccedenti il valore del sito bonificato, rimangono in capo alla P.A. Occorre pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione post-intervento del valore dell'area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito, al fine di determinare il limite di riferimento a cui riferirsi per l'azione di rivalsa contro il soggetto proprietario incolpevole quando è la P.A. che finanzia l'intervento.

11. Alla fine del comma 12 dell'art. 242 (Procedure operative ed amministrative), del d. lgs 152/2006, sono aggiunte le seguenti parole: *"Le Regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione*

dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.”

Alla fine del comma 3 dell'art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) aggiungere le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Alla fine del comma 1 dell'art. 248 (Controlli) del d.lgs 152/2006 sono inserite le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Motivazione

Le proposte sono riferite alla necessità di inserire nel testo di legge la possibilità di avvalersi, oltre che della struttura dell'ARPA territorialmente competente, anche di strutture e laboratori accreditati che possano coadiuvare e cooperare per le attività di analisi svolte da ARPA Lombardia. In tal caso le ARPA garantiscono la verifica degli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati. All'interno del testo del d.lgs.152/2006, laddove è previsto l'accertamento di conformità analitica in capo all'Agenzia del territorio andrebbe quindi prevista anche la sopra citata fattispecie.

Proposte di semplificazione in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazioni in atmosfera, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazioni settoriali

12. La validità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previsti dagli articoli 269 e 272 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione agli scarichi previsti dall'art. 124 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione alla gestione di rifiuti previsti dagli articoli 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e di autorizzazione unica ambientale previsti dal D.P.R. 59/2013, in scadenza tra il 1.06.2020 ed il 31.12.2021, è prorogata di 12 mesi.

I termini previsti dall'art. 29 octies, commi 3 lettera a) e comma 6, per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e rientranti nel campo di applicazione delle Decisioni comunitarie 2016/1032 del 13 giugno 2016 e Decisione 2017/302 del 15 febbraio 2017, sono prorogati di 12 mesi.

Motivazione

si propone l'inserimento di un nuovo articolo che prevede, al comma 1, la proroga della validità delle autorizzazioni ambientali settoriali in scadenza nel periodo considerato. La proroga prevista al comma 2 consente di posticipare di 12 mesi il riesame da parte delle Autorità competenti ed i conseguenti adeguamenti impiantistici alle BAT Conclusions, la cui scadenza sarebbe prevista nel periodo 2020-2021 per le Aziende sottoposte ad AIA. I

settori interessati sono: Fonderie di metalli non ferrosi e Allevamenti. La proroga risulta necessaria stante la numerosità e le peculiarità dei settori coinvolti.

13. Sono prorogati al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle comunicazioni relative alle emissioni in atmosfera, aventi termine di presentazione successivo al 9 marzo 2020, di competenza del gestore, di cui all'art. 271, comma 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione o previste dalle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia.

Motivazione

Alcune delle autorizzazioni generali in materia di emissioni in atmosfera prevedono delle scadenze, relative ad adempimenti a carico del gestore (analisi al camino, relazioni utilizzo solventi...), che hanno come termine il 31 marzo di ogni anno.

Pertanto le associazioni di categoria stanno chiedendo alle Province ed agli Uffici regionali delle proroghe a causa della situazione emergenziale in atto relativa al COVID-19.

14. Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione delle comunicazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Motivazione

Nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) sono presenti delle specifiche scadenze a carico dei gestori delle installazioni, ivi comprese quelle relative al piano di monitoraggio e controllo (PMC), nel periodo considerato. Pertanto si rende necessario derogare i termini di dette scadenze.

15. (AIA) Alla fine del comma 2 dell'art. 29 bis del d.lgs. 152/2006 aggiungere le seguenti parole: *“Nelle more della determinazione dei requisiti generali da parte del Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, tenuto conto delle condizioni riportate nel presente comma”*.

Motivazione

Si propone di inserire la possibilità che, nelle more dei decreti ministeriali, le Regioni possano adottare autorizzazioni di carattere generale.

16. (AIA) *“Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”*

Motivazione

Si propone di inserire una semplificazione di carattere procedurale, che consentirebbe maggiore celerità nei procedimenti di riesame per adeguamento a BAT.

17. (AUA) Dopo il comma 4 dell'art. 2 del DPR 160/2010 è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di procedimenti ambientali complessi per i quali la normativa settoriale individua una autorità competente diversa dal SUAP, le Regioni possono stabilire modalità telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all'Autorità Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP, e garantendo comunque l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa.”.
18. (AUA) Dopo il comma 1 dell'art. 4 del DPR 59/2013 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le Regioni possono stabilire modalità telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all'Autorità Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP.”.

Motivazione

Finalità delle proposte è quella di prevedere la possibilità per le Regioni di stabilire, anche in forza di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, semplificazioni per il rilascio ed il rinnovo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, nonché per l'attività di richiesta integrazione e pareri, riducendo i tempi ed i costi a danno delle aziende e alleggerendo alcune attività delle PA dedicate unicamente al trasferimento di pratiche da un ente all'altro.

Ad oggi, per il rilascio ed il rinnovo dell'AUA, il SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) deve svolgere attività di disbrigo delle pratiche per conto delle province che sono l'autorità competente. Il SUAP non svolge funzioni istruttorie e subisce un inutile sovraccarico di adempimenti amministrativi. La proposta prevede, quindi, che le Regioni possano prevedere che le istanze vengano acquisite in via diretta e telematica dalle province senza alcun aggravio per l'utente.

Per ottenere tale scopo si ritiene necessario incidere sia sul DPR 59/2013 (normativa AUA), sia sul DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

A livello più generale, sarebbe, infatti, opportuno proporre una modifica al DPR 160/2010 che disciplina i SUAP al fine di precisare che per i procedimenti ambientali complessi, quali la VIA, la verifica di VIA, l'AIA, l'AUA, le autorizzazioni in materia di rifiuti, le Regioni possono prevedere che il passaggio dal SUAP sia facoltativo e non obbligatorio. Ciò dal momento che è ampiamente dimostrato dalla prassi che per i procedimenti in questione il passaggio tramite SUAP non determina uno specifico valore aggiunto, ma spesso determina un rallentamento.

19. (AUA/scarichi) Dopo l'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 è aggiunto il seguente:
“Art. 124 bis. (Autorizzazioni di carattere generale)

1. *Le Regioni e le Province autonome possono, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a specifiche tipologie di attività o specifiche tipologie di reflui, nelle quali sono stabilite le prescrizioni inerenti le condizioni di esercizio e gestione delle apparecchiature o delle attività da cui si originano i reflui, ivi inclusi gli eventuali valori limite allo scarico, le caratteristiche dei sistemi di depurazione e degli eventuali sistemi di controllo allo scarico, nonché la periodicità dei controlli e i metodi di campionamento e di analisi, ove previsti, nonché la durata dell'autorizzazione, che non potrà comunque essere superiore a 15 anni.*

2. *I valori limite allo scarico e le eventuali ulteriori prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art.101 e a ai Piani di Tutela e Utilizzo delle Acque regionali.*

3. *In tali casi, lo scarico è autorizzato decorsi 30 giorni dalla presentazione all'Autorità Competente di una domanda di adesione all'autorizzazione generale.*”.

Motivazione

La proposta intende semplificare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali che includono tale titolo riducendo tempi e costi a carico delle aziende. Si consideri che, sulla base della normativa attuale, per l'ottenimento dell'AUA, è necessario ottenere da parte dell'autorità competente diversi pareri tecnici rilasciati da organi interni alle stesse autorità competenti: es. ATO/Province. Si ritiene inoltre utile per tali fattispecie, equiparare la durata dell'autorizzazione a quella prevista dall'AUA.

20. (AUA/voltura) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, in assenza di modifiche impiantistiche e di processo, la richiesta di voltura AUA può essere richiesta con autocertificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto e l'assenza di modifiche.

Motivazione

Finalità della proposta è quella di semplificare le volture delle Autorizzazioni Uniche Ambientali riducendo tempi e costi a danno delle aziende nei casi di assenza di modifiche impiantistiche e di processo: ad oggi, per la voltura dell'AUA, non essendo specificato nulla di diverso nel DPR 59/2013, risulta essere necessario ottenere un provvedimento espresso da parte dell'Autorità competente. Si propone di procedere mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto, l'assenza di modifiche, fermo restando quanto previsto per il rispetto della normativa antimafia, dal D.lgs. n. 159/2011.

21. In riferimento alla “Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dai titoli sostituiti dall'AUA di cui all'art. 3 c.1 del DPR 59/2013, si propone di stralciare la lett. e), pertanto l'art. 3 c.1 diventa il seguente:
“1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui*

siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Motivazione

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni di applicazione del DPR 59/2013 “Regolamento AUA”, l'inserimento della “comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale ha creato molti problemi di carattere interpretativo (in merito al soggetto preposto alla effettuazione delle verifiche del caso) ed operativo, portando in molti casi all'allungarsi dei tempi dei procedimenti, senza – viceversa – portare valore aggiunto in termini di semplificazione o “prevenzione” del rumore. Considerato che la disciplina del rumore ha delle caratteristiche proprie, difficilmente riconducibili a quelle degli altri titoli ricompresi nell'AUA, si propone lo stralcio della “comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” dai titoli ricompresi dell'AUA. Tali valutazioni continueranno ad essere effettuate ai sensi della normativa settoriale sull'impatto acustico nell'ambito dei procedimenti di competenza comunale.

22. All'art. 293 del d.lgs. 152/06, comma 1, dopo le parole “o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.” sono aggiunte le seguenti: “Sono da ritenersi conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto i materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel suddetto allegato”.

Motivazione

L'Allegato X esiste esclusivamente nella normativa italiana e costituisce un forte limite all'innovazione tecnologica e allo sviluppo dell'economia circolare. La frase oggetto di modifica impedisce nei fatti l'uso di combustibili innovativi derivati dal trattamento rifiuti; a parità di caratteristiche, mentre la sostanza vergine può essere utilizzata in impianti civili ed industriali, quella ottenuta dal trattamento rifiuti può essere utilizzata solo ed esclusivamente in impianti autorizzati alla gestione rifiuti. La modifica consentirebbe ad un

rifiuto che ha cessato di essere tale, dunque autorizzato come End of Waste, di essere utilizzato come combustibile in tutti gli impianti.

Proposte di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. (VIA) L'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 è così sostituito:

“La verifica di assoggettabilità a VIA su uno o più progetti di cui all'Allegato IV alla Parte II del presente decreto può essere ricompresa nell'ambito della procedura di VAS o nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; a tal fine, il rapporto ambientale di cui all'art. 13 e il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 rispettivamente, contengono anche lo Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell'Allegato IV – bis alla Parte II del presente decreto. In tali casi, la valutazione dell'autorità competente VAS dà atto degli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza di tale integrazione procedurale, garantendo tempistiche per l'attività di consultazione non inferiori a quelle previste per i procedimenti ordinari”.

Motivazione

La proposta riguarda la possibilità che la verifica di assoggettabilità a VIA possa essere ricompresa nell'ambito della procedura di VAS o nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. (VIA) Dopo il comma 4 dell'art. 7-bis è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:

- *oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;*
- *tipologia progettuale individuata come principale;*
- *altre tipologie progettuali coinvolte;*
- *autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di v.i.a. o verifica.*

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma può esporre al Ministero le proprie considerazioni in merito; entro il termine perentorio di trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà conseguentemente formalizzare l'istanza per l'avvio

del procedimento; decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”

Motivazione

La proposta ha la finalità di stabilire una modalità procedurale per l'individuazione dell'Autorità competente per opere o interventi complessi - cioè caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità - rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. È necessario esplicitare il carattere di perentorietà del termine entro il quale deve esprimersi il Ministero dell'Ambiente.

3. (VIA) Dopo il comma 7 dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Nel provvedimento autorizzatorio unico regionale si intendono ricompresi, oltre al provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, ove conferenti, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 7, senza applicazione delle specifiche procedure previste dalla normativa di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.”

Motivazione

La proposta è finalizzata a superare dubbi interpretativi e prassi talora non omogenee, chiarendo che il PAUR, in quanto procedimento unico, è lo strumento di semplificazione che consente, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi decisoria, l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente: statale, regionale, provinciale o comunale) necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Si ritiene necessario inserire la precisazione “ove conferenti” per consentire alle Regioni e Province Autonome di articolare il PAUR tenendo conto dei diversi assetti organizzativi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 7bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

4. Al punto 7.z.b) dell'All. IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 aggiungere, in fine, le seguenti parole *“...ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA”*

Motivazione

La proposta ha la finalità di escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni.